



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 492

DEL 27/08/2018

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.ssa Patrizia Simionato, nominata con D.P.G.R.V. n. 198 del 30 dicembre 2015, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Tirocini formativi per studenti: percorsi in alternanza scuola-lavoro. Approvazione e sottoscrizione della convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e il Liceo "G.Galilei" con sede in Dolo (VE).

NOTE TRASPARENZA: con il presente provvedimento viene approvata e sottoscritta la convenzione per tirocini formativi di alternanza scuola-lavoro tra l'Istituto Oncologico Veneto-IRCCS e il Liceo "G.Galilei" con sede in Dolo (VE).

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott.ssa Maria Oliviera Cordiano

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott.ssa Patrizia Simionato

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche** riferisce:

PREMESSO che l'Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) è un'esperienza lavorativa che gli studenti dal 3° al 5° anno delle scuole secondarie di secondo grado maturano, alternando periodi di studio con periodi di lavoro. La finalità è quella di far loro acquisire competenze non solo teoriche, ma anche pratiche, mentre gli enti che accolgono gli studenti hanno l'opportunità di beneficiare della loro vivacità mentale e forza creativa;

VISTO il D. Lgs 15 aprile 2005, n. 77 che disciplina l'alternanza scuola lavoro come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo di istruzione per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e stabilisce altresì che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con enti pubblici, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

VISTO che la Regione del Veneto con DGR n. 876 del 4.6.2013 ha chiarito che i tirocini promossi da Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al consolidamento e all'integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, sono da considerarsi "tirocini curriculari";

VISTA la legge n. 107 del 13 luglio 2015 - "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, ha precisato che i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione per una durata complessiva, nell'ultimo triennio, di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei;

CONSIDERATO che l'Alternanza Scuola Lavoro è soggetta all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che:

- ~ il Liceo Statale “G. Galilei” con sede in Dolo (VE), con nota prot. n. 9047 del 28.05.2018, ha chiesto di poter attivare tirocini di alternanza scuola lavoro (stage formativo e di orientamento) presso l’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS allo scopo di integrare la formazione scolastica con la formazione professionale e di creare un’occasione privilegiata e preziosa per far conoscere agli studenti il funzionamento e le dinamiche interne di un ente sanitario, gli organi, le competenze e le specifiche professionalità presenti;
- ~ in data 1 agosto 2018 il suddetto Liceo ha trasmesso a questo Istituto la bozza di convenzione, successivamente elaborata e condivisa tra le parti, unitamente agli attestati relativi ai corsi di formazione generale e specifica per gli obblighi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia;

CONSIDERATO che :

- ~ il Liceo Statale “G. Galilei” assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso la compagnia assicurativa operanti nel settore: I.G.S. S.r.l. Latina con polizza n. 22487;

Si propone di approvare la stipula della convenzione con il Liceo Statale “G. Galilei” con sede a Dolo (VE), il cui schema è allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, con la precisazione che l’accesso dei tirocinanti alle strutture aziendali sarà subordinato alla verifica della disponibilità delle strutture stesse ad accogliere i tirocinanti proposti per ciascuno dei quali la Scuola è tenuta a presentare apposito progetto formativo.

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l’attestazione del Direttore della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche dell’avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTO il Decreto Legislativo 288/2003 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3”;

VISTO il D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;

VISTA la DGRV n. 876 del 4.6.2013;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreti del Presidente della Regione Veneto n. 198 del 30 dicembre 2015;

DELIBERA

1. di approvare e di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione tra l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e il Liceo Statale “G. Galilei” con sede a Dolo (VE) per l'attività di tirocinio nell'ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere risolta da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti;
3. di dare atto che la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS;
4. di incaricare come ufficio competente la S.C. Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche affinché dia seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Direttore Generale
F.to – Dott.ssa Patrizia Simionato -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/08/2018

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

LICEO STATALE "G. GALILEI" con sede in VIA C. FRAS IO , 27, 30031 DOLO (VE), d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig/ra. LUIGI CARRETTA nato a PADOVA il 06-09-1958 , con codice fiscale CRRLGU58P06G224H

e

L'IMPRESA / STRUTTURA OSPITANTE

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S. , codice fiscale / Partita IVA 04074560287 con sede legale in Padova, via Gattamelata n. 64, rappresentata dalla Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (PD) il 20/02/1965, in qualità di Direttore Generale

Visti

- la Legge 13 luglio 2015, n.107, art. 1, commi 33-43, riguardante l'Alternanza Scuola-Lavoro;
- la Guida operativa all'Alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015;
- i Chiarimenti interpretativi alternanza scuola-lavoro MIUR, Nota 3355 del 28 marzo 2017 – MIUR;
- il DPR 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro
- il Protocollo d'Intesa;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche;
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 53, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"
- la Nota INAIL del 21 novembre 2016, n. 44, "Studenti impegnati in attività di alternanza scuola lavoro";
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche;

Considerato che

i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (di seguito AS-L) non costituiscono rapporto di lavoro e che lo studente, se minorenne, non acquisisce pertanto la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche

Si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente Convenzione regola i compiti e le responsabilità delle Parti nell'attuazione dei percorsi AS-L rivolti agli studenti frequentanti le classi terza, quarta e quinta del LICEO STATALE "G. GALILEI" Essa, nel definire le condizioni generali per l'attuazione dei percorsi AS-Lco-progettati, necessita dell'integrazione, per ciascuno di questi

- del *Progetto Formativo Personalizzato*, in cui sono descritti i dati dello specifico percorso AS-L;
- del *Patto Formativo*, in cui sono sottoscritti dallo studente i propri diritti e doveri rispetto al percorso descritto nel *Progetto Formativo Personalizzato*.

Art. 2 –Impegni della Istituzione scolastica

L'/il LICEO STATALE "G. GALILEI" , verificata la presenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO – I.R.C.C.S., si impegna, ai fini dell'attuazione di ciascun percorso AS-L,a

- a. designare il tutor della scuola, detto "interno", adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o in grado di avvalersi di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);
- b. assicurare gli studenti contro gli infortuni presso INAIL; nel caso di infortunio dello studente, segnalerà a INAIL l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente;
- c. assicurare gli studenti per la responsabilità civile, presso I.G.S. S.r.l Latina con polizza n. 22487 ;
- d. svolgere attività propedeutiche al percorso esterno, come specificato nel *Progetto Formativo Personalizzato*, rendendo lo studente consapevole dei propri diritti e doveri in AS-L ;
- e. formare gli studenti in materia di norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (4 ore di formazione di base e 8 ore di formazione specifica);
- f. acquisire l'impegno dello studente al rispetto delle regole previste tramite la sottoscrizione del *Patto Formativo*;
- g. informare le famiglie sul percorso formativo e sulle responsabilità dei soggetti coinvolti;
- h. mettere a disposizione della struttura ospitante gli attestati di frequenza dei corsi in tema di salute e sicurezza svolti presso l'istituzione scolastica;
- i. predisporre i documenti necessari alla realizzazione del percorso e alla rilevazione, valutazione e certificazione degli esiti di apprendimento;
- j. attivare le azioni necessarie in caso di violazione, da parte dello studente, del Patto Formativo e/o degli obblighi sulla sicurezza;
- k. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

Art. 3 - Impegni della Struttura Ospitante

- I. L'impresa / "struttura ospitante" dichiara sotto la propria responsabilità di possedere requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dalla norma e si impegna a
 - a. garantire l'attuazione dei percorsi co-progettati con l'Istituzione Scolastica, in linea con i contenuti specifici di ciascun *Progetto Formativo Personalizzato*, con l'assistenza e la formazione necessarie al positivo esito dell'attività
 - b. accogliere a titolo gratuito gli studenti, che nei percorsi di AS-L mantengono lo status di studenti;
 - c. individuare un tutor competente per accompagnare lo studente, nonché il sostituto nel caso in cui questi sia assente.
 - d. garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro, anche avvalendosi di professionalità esperte in materia (es. RSPP);
 - e. assicurare l'informazione degli studenti [ed eventuali integrazioni formative/visite mediche/dotazione di DPI se previste dal DVR];
 - f. informare tempestivamente la scuola in caso di infortunio o di anomalie rispetto al Progetto
 - g. non impiegare gli studenti per sostituire dipendenti assenti;
 - h. non impiegare gli studenti in orario notturno e per un numero di ore non superiore a quello previsto per le figure professionali di riferimento;
 - i. autorizzare gli spostamenti dello studente dalla sede lavorativa in cui si effettua il percorso AS-L esclusivamente se previsto dal Progetto Formativo;
 - j. consentire al tutor della scuola di contattare gli studenti e il tutor esterno, per la verifica, il coordinamento e la documentazione dell'attività co-progettata;
 - k. effettuare il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni della norma.

Art. 4 – Compiti e responsabilità del tutor interno ed esterno

Il tutor "esterno" e il tutor "interno" collaborano nel co-progettare, attuare, monitorare e valutare l'attività AS-L ai fini della tutela del diritto dello studente ad apprendere in ambiente sicuro, secondo le modalità e gli strumenti previsti dal *Progetto Formativo Personalizzato*. In particolare,

1. il tutor della scuola ("interno") è responsabile:
 - a. della gestione delle relazioni tra scuola e struttura ospitante;
 - b. delle relazioni con lo studente ai fini sia della sua preparazione consapevole e responsabile al periodo di apprendimento esterno, sia del supporto e del monitoraggio, anche attraverso la verifica del diario di bordo e degli strumenti di autovalutazione;
 - c. dell'acquisizione dei dati rilevati dal tutor esterno in merito alla frequenza e ai risultati degli apprendimenti degli studenti;
 - d. dell'attivazione delle azioni necessarie in caso di violazione degli obblighi da parte dello/degli studente/i segnalata dal tutor esterno;
 - e. del monitoraggio nel contesto lavorativo della permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti per l'attuazione dei percorsi.

2. Il tutor dell'impresa ("esterno") è responsabile:
 - a. della gestione delle relazioni tra struttura ospitante e scuola;
 - b. della pianificazione e organizzazione delle attività co-progettate;
 - c. del positivo inserimento dello studente nel contesto lavorativo, attraverso l'informazione sui rischi specifici dell'ambiente lavorativo, sulle procedure e sui regolamenti interni della struttura ospitante e attraverso il suo coinvolgimento attivo nell'attività formativa;
 - d. della restituzione, al tutor della scuola, dei dati di presenza dello studente nella struttura ospitante e degli elementi di valutazione acquisiti;
 - e. della segnalazione tempestiva al tutor della scuola di eventuali violazioni compiute dallo studente, circa gli obblighi riguardanti la sicurezza e/o previsti dal *Progetto Formativo*.

Art. 5 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione; potrà essere risolta da entrambe le Parti in caso di grave violazione degli impegni assunti.

Nel caso di variazione dei dati riportati nel presente Documento, ciascuna Parte comunicherà tempestivamente l'aggiornamento all'altra Parte.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luigi CARRETTA

Timbro per l'Istituzione Scolastica



Il Responsabile della Struttura Ospitante

Timbro per la Struttura Ospitante

Dolo, 10/08/2018